

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA CERVIGNANO DEL FRIULI

COPIA

VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Schema di convenzione per la promozione dell'integrazione e dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità residenti in Comuni e Ambiti non consorziati. Adozione

Non soggetta a controllo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno **2022** il giorno **29** del mese di **novembre** alle ore **18.30**, il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la sede di Via Sarcinelli n. 113, in seguito a convocazione.

Risultano presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1) TIBALD MICHELE	X	
2) BOLZON Renato		X
3) MOSCHIONE Mariella	X	
4) PIAZZA Sandra		X
5) PIN Enrico	X	
6) SCALA Mirto	X	
7) TRAPANI Francesca	X	
TOTALE n.	5	2

Assiste il Direttore dott. Roberto ORLICH.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l'Avv. Michele TIBALD, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza della seduta ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE

Premesso che il CAMPP gestisce il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) su tutto il territorio della provincia di Udine, con la sola eccezione del Distretto di San Daniele del Friuli per quanto riguarda l'applicazione della LR 41/96;

Dato atto che a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 30 e n. 31 del 13/11/2019, di oggetto analogo, sono state sottoscritte convenzioni con Comuni e Ambiti non consorziati per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale mediante integrazione lavorativa, ed in particolare:

- Comune di Cividale del Friuli – Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'UTI del Natisone;
- Comune di Tarcento – Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni del Torre;
- Comune di Udine – Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni Friuli Centrale
- ASP "Daniele Moro" di Codroipo – Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Codroipo
- Comuni interessati degli Ambiti del Gemonese e della Carnia

Atteso che tali convenzioni giungono a scadenza il 31/12/2022;

Visto che negli ultimi mesi del 2022 si sono sviluppati dei contatti con i soggetti sopra citati al fine di addivenire ad un testo base condiviso su cui poggiare eventuali atti integrativi utili per le varie specificità territoriali;

Visto che nel mese di novembre 2022 è stata promulgata la legge regionale 14/11/2022, n. 16 relativa a "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia" che pone le basi per una riforma complessiva del sistema integrato di interventi e servizi a favore di tali persone a partire dall'inizio del 2023;

Ricordato che l'appena citata legge regionale presenta alcune precise disposizioni per quanto riguarda il Servizio di Integrazione Lavorativa che di fatto diventerà, a regime, un servizio dell'organizzazione della competente Azienda sanitaria;

Ritenuto quindi di riprendere lo schema di convenzione nella forma già sottoscritta integrandolo con alcuni riferimenti relativi alla prossima fase di transizione all'Azienda sanitaria, fissandone altresì il periodo di vigenza fino al 31/12/2023 per tenere conto del periodo della concertazione territoriale tra la competente Azienda sanitaria, la Conferenza dei Sindaci e anche il CAMPP, prevista in particolare dall'art. 17 della citata LR 16/2022;

Visto quindi lo schema base da utilizzare per la sottoscrizione delle convenzioni con gli enti non consorziati sopra specificati, nella forma allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della LR 21/2003 così come modificato dall'art. 17 comma 12 della LR 17/2004;

Ciò premesso e considerato

PROPONE

Per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

- 1) Di approvare lo schema base comune da utilizzare per il 2023 per la sottoscrizione delle convenzioni con le Amministrazioni elencate in premessa ed avente ad oggetto la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa secondo le vigenti disposizioni regionali in materia.
- 2) Di demandare al Direttore quanto necessario per l'esecuzione del presente provvedimento sia mediante la sottoscrizione delle Convenzioni in nome e per conto del Consorzio sia per

l'adozione di eventuali atti aggiuntivi delle convenzioni quanto opportuni per le specifiche realtà territoriali.

- 3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi della LR 21/20003 e s.m.i..
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della LR 21/2003 così come modificato dall'art. 17 comma 12 della LR 17/2004.

f.to dott. Roberto ORLICH

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, li 29/11/2022

IL DIRETTORE
f.to dott. Roberto ORLICH

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

PER PRESA VISIONE

Cervignano del Friuli, li 29/11/2022

IL RESPONSABILE
U.O. CONTABILITÀ E FINANZA
f.to dott. Gianfranco PONIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Schema di convenzione per la promozione dell'integrazione e dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità residenti in Comuni e Ambiti non consorziati. Adozione**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Schema di convenzione per la promozione dell'integrazione e dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità residenti in Comuni e Ambiti non consorziati. Adozione**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Michele TIBALD

IL DIRETTORE
f.to dott. Roberto ORLICH

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 30/11/2022 al 15/12/2022 inclusi.

Addì li 30/11/2022

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to Sorarù Luisa

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal 30/11/2022 al 15/12/2022 inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Addì li _____

IL DIRETTORE
dott. Roberto ORLICH

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, li 29/11/2022

SCHEMA COMUNE BASE

CONVENZIONE TRA ED IL CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICO PEDAGOGICA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI PROPEDEUTICI ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA - TIROCINIO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE/CONOSCENZA E TIROCINIO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE/COSTRUZIONE COMPATIBILITÀ – E DEI PROGETTI PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge:

TRA

Il rappresentato da, nat.... a il, nella sua qualità di - domiciliat per la carica presso (C.F. e P. IVA), di seguito indicato come

E

il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica, rappresentato dal dott. Roberto ORLICH, nato a Trieste il 24/06/1959, nella sua qualità di Direttore del Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica e domiciliato per la carica presso la Sede legale sita in Cervignano del Friuli (UD), via Sarcinelli, n. 113 (C.F. e P. IVA n. 00662840305), di seguito indicato come CAMPP,

PREMESSO che:

la Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", riconosce quali finalità principali della Repubblica Italiana quelle di:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata,
- definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nell’assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, che prevengano, eliminino o riducano le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, inserisce all’interno di tale sistema gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro;

la Legge Regionale 25 settembre 1996, n. 41 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>”:

- attribuisce al Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) il compito di promuovere e realizzare l’inclusione sociale delle persone disabili attraverso l’utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all’integrazione lavorativa;
- individua nella Giunta Regionale l’organo competente a definire con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative del Servizio di integrazione lavorativa;
- stabilisce che la Regione sostenga l’utilizzo degli strumenti già previsti dalla D.G.R. 196/2006;

la Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” definisce il sistema dei servizi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, colloca gli interventi per la loro occupazione all’interno delle politiche del lavoro rivolte alla generalità della popolazione e sostiene l’inserimento, l’integrazione lavorativa e l’autoimprenditorialità attraverso servizi per l’impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi;

la Giunta Regionale con propria delibera n.196 del 10.02.2006, ai sensi dell’art.14 bis, della L.R. 41/1996, ha approvato il “Progetto Obiettivo – Modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all’integrazione lavorativa e per l’inserimento socio-lavorativo”, che attribuisce alle Amministrazioni Comunali le funzioni di programmazione locale, coordinamento e attuazione degli interventi per sostenere l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa delle persone disabili ed individua nel Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) l’organo deputato a promuovere e realizzare l’inclusione sociale delle persone disabili attraverso l’utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all’integrazione lavorativa e percorsi di inserimento socio assistenziale;

la Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, in conformità ai principi della Costituzione e della Legge 8 novembre 2000, n. 328, rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale attraverso la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari;

eventuale) l’art. della Convenzione istitutiva del, sottoscritta dai Sindaci in data, in cui si prevede che i Comuni dell’ambito territoriale del “.....”, ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6,

esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, tra cui la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto dall'allegato A); nonché tra i servizi ed interventi riportati nell'allegato A), sono altresì inclusi al punto 8.2, lett e) i servizi, interventi e progetti per specifici target - disabilità e non autosufficienza garantendo tra gli altri i servizi di integrazione lavorativa (S.I.L.);

il Consiglio di Amministrazione del CAMPP:

- con deliberazione n. 42 del 10 novembre 2014, ha approvato le nuove “Linee Guida per l’accesso al Servizio Integrazione Lavorativa” che disciplinano il possesso dei requisiti oggettivi e la valutazione da parte dell’Equipe del SIL per l’ammissione al Servizio – che recepiscono l’art. 4 del Regolamento Regionale “Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 14 ter della L.R. 41/1996”;
- con deliberazione n. 26 del 29/07/2015 ha approvato il testo vigente del “Regolamento per l’ammissione e la dimissione degli utenti dei servizi del CAMPP”;
- con deliberazione annuale provvede a determinare il numero massimo di progetti erogabili, in linea ed economicamente sostenibile rispetto alla somma derivante dal contributo ex art. 14 L.R. 41/96 ed approvare la redistribuzione tra gli Ambiti Distrettuali del territorio della Provincia di Udine, con la sola eccezione di quello di San Daniele del Friuli, del numero massimo di cui al punto precedente, calcolato mediante utilizzo, in analogia ai parametri adottati dalla Regione per la redistribuzione del contributo agli Enti Gestori, della proporzione “50% in base al numero di progetti effettivi attivati nell’anno precedente” e “50% in base alla popolazione residente nel territorio di riferimento”.

la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 relativa a “Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia” prevede che entro il 31/12/2023 venga definito un atto di intesa tra l’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” e la Conferenza dei Sindaci, anche con la partecipazione degli enti e soggetti gestori di servizi per le persone con disabilità, tra cui anche il Servizio di Integrazione Lavorativa del Consorzio, per il passaggio della titolarità delle funzioni in materia di disabilità all’Azienda sanitaria dal 01/01/2024, anche per quanto riguarda i finanziamenti;

la citata LR 16/2022 prevede, all’art. 19, che l’Azienda sanitaria strutturi al proprio interno il Servizio di Integrazione Lavorativa, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, secondo indicazioni e modalità di sviluppo che faranno parte integrante della programmazione ed intese territoriali nel corso del 2023;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1.1 La presente Convenzione tra, in qualità di di seguito denominato “Ente.....” ed il Consorzio per l’Assistenza Medico Psico-Pedagogica, di seguito denominato “CAMPP”, ha per oggetto la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all’integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità, e di progetti per l’inserimento socio – lavorativo delle persone con disabilità.

1.2 La presente Convenzione ha la finalità di promuovere e realizzare gli interventi per sostenere

l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) che viene collocato nella rete dei servizi preposti alle attività di supporto socioeducativo e alle attività di collocamento mirato, in una logica di sistema integrato.

Art. 2 – DESTINATARI

- 2.1 Destinatari dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa e dei progetti per l'inserimento socio – lavorativo, oggetto della presente Convenzione, sono le persone con disabilità definite dall'art. 3, della L. 104/1992, e precisamente coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, residenti ovvero presenti nel territorio dell'Ente.....in età lavorativa e in condizione di "disabilità complessa", riferibile prevalentemente a menomazioni fisiche, sensoriali ed intellettive, tali da rendere necessario l'utilizzo di strumenti di mediazione e di supporto.
- 2.2 Gli interventi e i servizi di cui alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 6/2006, vengono garantiti anche:
- a) ai cittadini italiani temporaneamente presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale";
 - b) agli stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del D. Lgs. 286/1998;
 - c) ai richiedenti asilo, ai rifugiati e agli apolidi;
 - d) alle donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
- 2.3 La definizione di "disabilità complessa" di cui al comma 1, del presente articolo, richiede la presenza nella persona con disabilità dei seguenti elementi:
- 1) "debolezza" che riguarda le caratteristiche cliniche e di personalità del soggetto disabile e, in particolare, il livello di maturità relazionale, le capacità di introiezione del ruolo lavorativo alla rappresentazione e al significato attribuito al lavoro;
 - 2) "distanza" che riguarda il grado di competenza professionale che la persona disabile possiede, ed è valutabile attraverso il volume di conoscenze teorico/pratiche effettivamente dominate. Il grado di "distanza" dal lavoro indica la necessità di eventuali percorsi addestrativi/formativi.
- 2.4 Ai sensi dell'art. 5, commi 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Interno del CAMPP per l'Ammissione e la Dimissione di utenti dai Servizi dell'Ente:
- il numero massimo di progetti realizzabili durante l'anno, approvato annualmente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà essere incrementato in funzione e subordinatamente al reperimento di altre forme di copertura economica.
- 2.5 Il SIL procederà alle nuove ammissioni (prese in carico), con le seguenti modalità:
- a) le segnalazioni pervenute nel primo semestre (gennaio-giugno) dell'anno di riferimento saranno esaminate alla data di presentazione: la persona richiedente potrà essere vista e valutata contestualmente, mentre la sua presa in carico, con eventuale avvio del tirocinio, sarà effettuata, previa garanzia di copertura economica, nel semestre successivo;
 - b) le segnalazioni pervenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) dell'anno saranno esaminate alla data di presentazione: la persona richiedente potrà essere vista e valutata contestualmente, ma la presa in carico, con eventuale avvio del tirocinio, sarà effettuata, previa garanzia di copertura economica, nel primo semestre dell'anno successivo.
- 2.6 Eventuali dimissioni, intervenute nel corso dell'anno, daranno luogo alla possibilità di un nuovo

ingresso anticipato rispetto alle disposizioni contenute nel comma precedente. Verrà dato seguito ad una nuova ammissione, in base all'elenco delle segnalazioni pervenute per ciascun Ente....., secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Art. 3 NUOVI INGRESSI

- 3.1 Qualora il numero dei progetti segnalati dall'Ente..... e attivati dal Servizio SIL superi, nel corso dell'anno di riferimento, il numero di casi come determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CAMPP, l'attivazione di ulteriori progetti verrà concordata con il SIL medesimo.
- 3.2 Il CAMPP si riserva la possibilità di coprire le spese per l'attivazione del progetto ulteriore con le modalità di seguito precisate:
- a) nel caso, a consuntivo, si verificano economie che derivano da scostamenti diminutivi degli impieghi rispetto ai contributi erogati dalla Regione, la spesa per l'attivazione dei progetti ulteriori potrà trovare copertura economica a valere sui fondi previsti dall'art. 14 ter L.R. n. 41/1996 e successivi regolamenti;
 - b) nel caso di completo impiego dei contributi erogati dalla Regione ai sensi dall'art. 14 ter L.R. n. 41/1996 e successivi regolamenti, la spesa per l'attivazione di progetti ulteriori potrà trovare copertura con risorse proprie del CAMPP entro un limite percentuale determinato annualmente dal Consorzio stesso;
- 3.3 Il compenso dovuto dall'Ente..... per ciascun nuovo progetto di cui al comma 1, oltre all'importo di € 1.100,00 di cui all'art. 12 della presente convenzione, sarà integrato da una delle seguenti variabili:

attivazione di Borsa Lavoro I.S.L. della durata di 11 mensilità	€ 3.100,00
attivazione di Borsa Lavoro TFS Costruzione Compatibilità o TFS Conoscenza con orario di 20 ore settimanali per 11 mensilità	€ 2.600,00
attivazione di Borsa Lavoro TFS Costruzione Compatibilità o TFS Conoscenza con orario di 25 ore settimanali per 11 mensilità	€ 3.100,00

- 3.4 Qualora, inoltre, il Servizio Integrazione Lavorativa provveda al rimborso all'utente, fino ad un massimo di € 1.000,00 annui, del costo mensa, del costo trasporto e/o del costo della visita medica effettuata dal medico competente, il compenso di cui al comma 3 potrà subire un ulteriore incremento del medesimo importo rimborsato e con un tetto massimo di € 1.000,00.
- 3.5 La spesa derivante, come sopra specificata, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall'Ente.....

Art. 4 – REQUISITI DI ACCESSO

- 4.1 L'accesso ai progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa e ai progetti per l'inserimento socio – lavorativo, oggetto della presente Convenzione è riservato ai destinatari di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in possesso o in fase di acquisizione dei seguenti requisiti:
- a) riconoscimento dell'invalidità civile con una percentuale superiore al 45% con una certificazione corrispondente ad una condizione di particolare difficoltà rispetto al mondo del lavoro, tale da presupporre l'attivazione di strumenti propedeutici all'integrazione lavorativa;

- b) possesso della relazione conclusiva rilasciata dalla competente “Commissione di accertamento della disabilità” (art.4 L.104/92 come integrato dall’art.1 c.4 L.68/99) e contenente una delle seguenti formule:
 - I. collocamento mirato con interventi di supporto (servizio di mediazione/ utilizzo di strumenti tecnici)
 - II. necessita di un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;
 - III. necessita di inserimento lavorativo socioassistenziale;
 - c) iscrizione nell’elenco dei disabili di cui all’art.8, comma 2, della L. 12 marzo 1999, n.68.
- 4.2 E’ esclusa, in ogni caso, l’attivazione di progetti personalizzati propedeutici all’integrazione lavorativa e di progetti per l’inserimento socio – lavorativo, oggetto della presente convenzione, nel caso in cui la Commissione di accertamento della disabilità di cui al precedente comma 1, lettera b), abbia nella relazione conclusiva espresso uno dei seguenti giudizi:
- a) può essere avviato al lavoro col solo collocamento mirato;
 - b) non collocabile.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL’ENTE.....

- 5.1 L’Ente....., nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione locale, coordinamento e attuazione degli interventi per sostenere l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa delle persone disabili, attraverso la presente Convenzione, si impegna a:
- a) collaborare con il CAMPP. per la realizzazione di interventi a sostegno dell’inclusione sociale e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili;
 - b) nominare un referente dei percorsi a sostegno dell’integrazione lavorativa delle persone disabili oggetto della presente Convenzione;
 - c) segnalare al CAMPP, per il tramite del referente di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, la presenza di persone disabili di cui all’art. 3 della presente Convenzione, in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della presente Convenzione;
 - d) partecipare all’Equipe multidisciplinare per la valutazione congiunta della persona disabile segnalata da.....al CAMPP in merito alla opportunità di attivare percorsi a sostegno dell’integrazione lavorativa delle persone disabili;
 - e) mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei percorsi a sostegno dell’integrazione lavorativa delle persone disabili oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL CAMPP

- 6.1 Il CAMPP attraverso la presente Convenzione, si impegna a:
- a) collaborare con l’Ente..... nella realizzazione degli interventi necessari al sostegno dell’inclusione sociale e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili;
 - b) nominare un responsabile del servizio che tenga i rapporti con l’Ente.....;
 - c) partecipare all’Equipe multidisciplinare per la valutazione congiunta della persona disabile in merito alla opportunità di attivare il progetto personalizzato propedeutico all’integrazione lavorativa o il progetto per l’inserimento socio – lavorativo;
 - d) definire, all’interno del progetto di vita della persona disabile, il progetto personalizzato propedeutico all’integrazione lavorativa o il progetto per l’inserimento socio – lavorativo specificandone i tempi di realizzazione, i costi, gli interventi previsti e le modalità di monitoraggio e di valutazione da realizzare condividendolo con le figure professionali coinvolte nell’Equipe multidisciplinare;

- e) condividere il progetto lavorativo con la persona disabile;
- f) impiegare per la realizzazione dei progetti previsti dalla presente Convenzione personale qualificato ed in particolare Tecnici per l'inserimento lavorativo in possesso dei requisiti previsti dal "Progetto Obiettivo – Modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo" già citato in premessa;
- g) individuare per ogni progetto personalizzato propedeutico all'integrazione lavorativa o per ogni progetto per l'inserimento socio – lavorativo un tecnico per l'inserimento lavorativo con le funzioni di referente del caso che segua la realizzazione del progetto e tenga i rapporti con la persona disabile e con le figure professionali coinvolte nel progetto di vita;
- h) curare i rapporti con la Commissione di Accertamento della disabilità di cui all'art.5, c. 1 lettera b) della presente Convenzione;
- i) corrispondere alla persona disabile inserita nei progetti di cui alla presente Convenzione gli assegni di incentivazione stabiliti legislativamente;
- j) comunicare formalmente all'Ente..... la presa in carico della persona disabile segnalata o la conclusione del progetto attivato entro 15 giorni dall'avvio o dal termine dello stesso;
- k) trasmettere annualmente all'Ente..... una relazione di sintesi sull'andamento del servizio

Art. 7 – COLLABORAZIONI TRA LE PARTI

7.1 In una logica di Sistema integrato di interventi e servizi il CAMPP promuove ulteriori collaborazioni con l'Ente....., ed in particolare il CAMPP mette a disposizione gli operatori del SIL per fornire all'Ente..... e all'Equipe Multidisciplinare Territoriale un servizio di consulenza finalizzato all'attivazione di azioni comuni e condivise in favore di persone disabili per le quali risulta necessario un approfondimento sulla sostenibilità dell'attivazione di un percorso propedeutico di integrazione lavorativa ai sensi della Legge Regionale n. 41/1996.

7.2 Tale consulenza prevede le seguenti azioni:

1. condivisione con gli operatori die dell'Equipe Multidisciplinare Territoriale del progetto di vita delle persone da questi individuate;
2. osservazione, da parte degli operatori del SIL, delle esperienze promosse da progetti personalizzati e/o stage scolastico che prevedono una permanenza della persona disabile all'interno di contesti lavorativi, finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla valutazione delle capacità e delle potenzialità rispetto alle richieste del mercato del lavoro;
3. promozione di incontri informativi e di confronto destinati alle scuole secondarie superiori e agli enti di formazione professionale aventi come tematica i progetti attivabili al termine del percorso scolastico, con particolare riferimento alle problematiche e difficoltà del mondo del lavoro attuale e alle criticità dell'inclusione lavorativa dei giovani con disabilità.
4. organizzazione di iniziative di confronto, informazione e formazione tra gli operatori del SIL e del Servizio Sociale professionale su particolari tematiche, principi o disposizioni, introdotte a livello normativo e/o regolamentare (a titolo di esempio, percorsi progettuali promossi da PNRR o piani regionali per la disabilità o Piani di Zona).
5. segnalazione al Servizio Sociale e all'Equipe Multidisciplinare Territoriale quelle persone già in carico al SIL per una progettualità afferente alla L.R.18/2005 le quali, terminati i tempi definiti per legge stabiliti dal progetto attivo, non abbiano trovato effettiva collocazione, e si ritenga dunque possano beneficiare di uno

strumento di inclusione sociale come l'inserimento socio lavorativo, al fine di non restare del tutto escluse dal mercato del lavoro;

Art. 8 – PAGAMENTI

8.1 L'Ente..... provvederà a liquidare al CAMPP, previa acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, il corrispettivo dovuto per l'attività oggetto della presente Convenzione, entro 30 giorni dal ricevimento annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, delle fatture, qualora le stesse risultino complete di tutti gli elementi di seguito specificati:

1. Le fatture, in esenzione IVA ai sensi dell'art 10, comma 27-bis del D.P.R. n. 633/1972 e munite dell'imposta di bollo (2,00 €) in caso di importo totale superiore ad € 77,47, riporteranno:
2. la dicitura "Ente:";
3. gli estremi dell'atto di impegno di spesa (anno e numero cronologico della determinazione di impegno di spesa che saranno trasmesse tempestivamente al CAMPP).

8.2 Si dà atto con la presente convenzione che le parti seguiranno, ciascuna per le proprie competenze, gli adempimenti e procedimenti, le normative vigenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Art. 9 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ENTE.....

IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

9.1 Nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito ai sensi dell'art.8, comma 1, della presente convenzione, segnali un'inadempienza contributiva relativa alla convenzione medesima, l'Ente..... tratterà dalla liquidazione delle fatture l'importo corrispondente all'inadempienza.

9.2 L'Ente..... provvederà direttamente al pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

9.3 In ogni caso l'Ente....., prima di procedere ai sensi del precedente comma 2, è tenuto a comunicare agli enti previdenziali e assicurativi l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore e quindi al CAMPP al fine di consentire l'eventuale rimodulazione di quanto dovuto, ove altra amministrazione abbia in parte colmato i debiti risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 10 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ENTE.....

IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

10.1 Qualora l'Ente..... riscontri un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nella realizzazione della convenzione di cui al presente atto aggiuntivo, inviterà per iscritto il CAMPP a provvedere al pagamento delle stesse entro i successivi quindici giorni.

10.2 Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 1, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Ente..... ha la possibilità di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al CAMPP.

10.3 Nel caso di cui al precedente comma 2, l'Ente..... ha l'onere di ottenere, a comprova dell'avvenuto pagamento, quietanza sottoscritta dai lavoratori.

10.4 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ente..... provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

11.1 In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il CAMPP è responsabile del rispetto e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora l'Ente..... sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

11.2 Il CAMPP dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Ente....., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

ART. 12 – COMPENSO

12.1 Per l'anno 2023 la quota annuale per lo svolgimento dell'attività per la realizzazione di ogni progetto personalizzato propedeutico all'integrazione lavorativa, sia esso tirocinio di formazione in situazione/conoscenza o tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità, e per la realizzazione di ogni progetto per l'inserimento socio-lavorativo, è quantificata in € 1.100,00 (millecento/00).

12.2 In caso di ingressi o dimissioni dei destinatari di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in corso di mese, il compenso dovrà essere calcolato nelle seguenti modalità.

12.3 Nel caso in cui l'ingresso si verifichi:

- a) in una giornata compresa tra il primo giorno ed il giorno quattordici del mese, il compenso verrà erogato per intero;
- b) in una giornata compresa tra il giorno quindici e la fine del mese, il compenso non verrà erogato;

12.4 Nel caso in cui la dimissione si verifichi:

- a) in una giornata compresa tra il primo giorno ed il giorno quattordici del mese, il compenso non verrà erogato;
- b) in una giornata compresa tra il giorno quindici e la fine del mese, il compenso verrà erogato per intero.

12.5 Nel corso del periodo di durata della presente convenzione, le parti si confronteranno per tempo al fine di verificare la sostenibilità finanziaria della stessa, per ogni riflessione e proposta conseguente.

Art. 13 – ASSICURAZIONE

13.1 Il rischio per l'esatto adempimento del servizio oggetto della presente Convenzione grava soltanto sul CAMPP che, a tal fine, è tenuto a possedere, a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa che lo tuteli da eventuali rischi derivanti dall'esercizio dell'attività connessa alle prestazioni effettuate.

Art. 14 – DURATA

14.1 La presente Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di un anno solo se previsto dall'atto di intesa di cui all'art. 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16.

14.2 Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, dovrà comunicarlo a mezzo PEC con un preavviso di almeno due mesi.

ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

- 15.1 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata e comunque tale da subire due valutazioni negative consecutive da parte dell'Ente....., questo provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC invitando il CAMPP ad ovviare a negligenze e inadempienze contestate e ad adottare misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti, presentando entro un termine breve le proprie contro deduzioni.
- 15.2 Ove siano accertati casi di inadempimento in una o più clausole della presente Convenzione, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Ente..... si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Ente..... stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- 15.3 La penale verrà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture secondo un importo variabile da un minimo di € 50,00.- ad un massimo di € 200,00.-, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento.

ART. 16 – RISOLUZIONE

- 16.1 La reiterata e ingiustificata inadempienza alle clausole contrattuali può comportare la risoluzione anticipata della Convenzione da parte dell'Ente.....
- 16.2 La risoluzione della Convenzione sarà comunicata al CAMPP con PEC con un preavviso di almeno due mesi.
- 16.3 L'eventuale scioglimento anticipato del CAMPP o ogni sopravvenuta modificazione del sistema consorziale in atto determinerà la risoluzione immediata della Convenzione.

Art. 17 – FORME DI CONSULTAZIONE

- 17.1 L'Ente..... può, in qualsiasi momento, convocare il CAMPP, per il monitoraggio dell'andamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, anche al fine di informare l'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale "Friuli centrale".

Art. 18 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DELLE ULTERIORI NORMATIVE VIGENTI

- 18.1 Le parti sono autorizzate a trattare i rispettivi dati personali tramite personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari ai soli fini dell'espletamento del servizio di cui trattasi, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
- 18.2 I dati dovranno essere conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
- 18.3 Le parti godono dei diritti di cui all'art. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che le riguardano, il diritto di rettificare, cancellare dati errati, limitare il trattamento nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
- 18.4 Con riferimento al trattamento dei dati dei soggetti fruitori del servizio derivante dalla presente Convenzione l'Ente....., mediante separato accordo, nomina il CAMPP Responsabile del trattamento dei dati personali che tratterà per conto del titolare del trattamento, a soli fini della Convenzione medesima e a beneficio dello stesso titolare, nonché nel rispetto delle

normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell'accordo allegato (Allegato 1).

18.5 Il CAMPP si impegna ad essere conforme a quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e in particolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 19 - CONTROVERSIE

19.1 Il Foro di Udine è competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione della presente Convenzione e che non si fossero potute definire in via breve tra le parti contraenti.

Art. 20 – SPESE

20.1 Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto saranno a carico del CAMPP salvo diversa previsione di Legge.

Art.21 – NORMA DI RINVIO

21.1 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 22 – REGISTRAZIONE

22.1 La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, lì _____

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA
MEDICO PSICO-PEDAGOGICA
Il Direttore

Allegato 1: “DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DA PARTE DEL RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REG. 679/16 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Allegato 1

ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI PROPEDEUTICI ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA - TIROCINIO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE/CONOSCENZA E TIROCINIO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE/CONSTRUZIONE COMPATIBILITÀ – E DEI PROGETTI PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI.

“DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DA PARTE DEL RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REG. 679/16 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Fra: l'Ente _____

di seguito (**TITOLARE**)

E: il C.A.M.P.P. di seguito (**RESPONSABILE**)

PREMESSO CHE

- La Convenzione, di cui il presente atto costituisce Allegato e che si considera parte integrante dello stesso, comporta che il RESPONSABILE tratti dati personali per conto del Titolare.
- il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Titolare per iscritto con il presente contratto e con eventuali accordi successivi;
- è intenzione del Titolare consentire l'accesso sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato.

TANTO PREMESSO

Il Titolare e il Responsabile del trattamento disciplinano il reciproco rapporto di “responsabilità” di cui all'art. 28 del GDPR secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate, che vengono accettate con la firma in calce.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

materia disciplinata	Trattamento dati in esecuzione della convenzione per la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilità – e dei progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili. Anno 2023
durata del trattamento:	La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo l'archiviazione di dati, informazioni, file, log necessari per precostituire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per responsabilità extracontrattuali correlate al contratto) e per norma di legge.
natura e finalità del trattamento:	esecuzione degli obblighi contrattuali di cui alla Convenzione per la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa - tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilità – e dei progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili. Anno 2023 Affidamento Det. n. ___ del _____ rep. N. ___ del _____.
tipo di dati:	Dati personali e categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento (EU) 2016/679
categorie di interessati:	Soggetti interessati da procedimenti amministrativi (richiedenti e destinatari)

1. Oggetto del trattamento

Il presente atto disciplina tutti i dati e i documenti che il Responsabile tratterà per adempiere agli obblighi derivanti dal contratto richiamato in premessa. Tali dati possono riguardare utenti del Titolare, e possono essere dati comuni oppure dati ex art. 9 e 10 del Reg. 679/16. Il Titolare si impegna ad informare tali soggetti che i loro dati personali potranno essere trattati dal Responsabile per rendere il servizio e per finalità connesse alla gestione dello stesso.

I trattamenti saranno effettuati solamente per le finalità di adempimento del contratto sopra citato.

Per ogni trattamento effettuato il Responsabile si impegna a porre in essere le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di non agire per finalità illecite.

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali oggetto del presente atto, nonché per poter accedere alla modulistica relativa all'esercizio dei diritti dell'interessato, si rinvia alla pagina dedicata del sito web del Titolare.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto richiamato in premessa. I danni provocati a terzi derivanti dal trattamento dei dati personali affidati dal Titolare al Responsabile, saranno a carico di quest'ultimo qualora egli non provi di aver agito in conformità alle direttive ed istruzioni impartite con il presente documento.

2. Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo a discrezione del Titolare sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a

permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. Istruzioni documentate art. 28 comma III GDPR

Nello svolgimento dell'incarico il Responsabile, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- Adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- Individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- Vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti necessari ad adempiere al contratto richiamato in premessa;
- Assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
- Se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- Se richiesto, mettere a disposizione del titolare del trattamento il "Registro dei trattamenti" inerente le attività di trattamento affidate, nonché tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Regolamento, contribuendo altresì alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- Se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- Comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

4. Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Tali dati dovranno essere trattati o comunque utilizzati esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

5. Gestione subappalti

Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, salvo divieti di subappalto previsti dalla normativa o dal contratto di cui il presente atto costituisce parte integrante. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

I danni provocati a terzi derivanti dal trattamento dei dati personali affidati dal Responsabile a sub-responsabili o sub-fornitori saranno a carico esclusivo del Responsabile che accetta, con la firma del presente documento, di manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

6. Ulteriori garanzie

Il Responsabile si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

7. Foro Competente

Questo accordo è stipulato e governato dalle leggi italiane. Ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione di esso sarà devoluta alla competenza del Foro di Udine ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Il presente contratto è firmato digitalmente, in unico originale, viene trasmesso fra le Parti mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Data _____

Il Titolare del trattamento
Comune di _____
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni
dell'UTI/Ambito Territoriale di

firmato digitalmente

Il Responsabile del trattamento
il C.A.M.P.P.

firmato digitalmente